

"ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MUSICOMEDIANS"

oooooooo

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - ATTIVITA' STRUMENTALI - DURATA

Art.1) E' costituita un'Associazione culturale denominata:

"ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MUSICOMEDIANS"

Art.2) L'Associazione ha sede in Peschiera Borromeo (MI)

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire dipendenze od unità locali periferiche in altre località del territorio nazionale.

Art.3) L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di operare per il recupero, la divulgazione e la promozione della dimensione storico culturale di quello che è stato, nel corso del tempo, il percorso e le forme del connubio tra musica e parole, tra canzone e prosa, tra comicità e linguaggio poetico.

Uno degli scopi principali dell'Associazione è la realizzazione di un centro studi e l'allestimento in seno ad esso di un archivio storico, un museo, una biblioteca, una discoteca ed un centro multimediale.

A tale proposito vengono individuati due settori di ricerca:

1. Il cabaret delle origini in Italia (anni 50-60-70)

(attraverso interviste filmate ai protagonisti - attori, musicisti, giornalisti ed altri operatori del settore -, il recupero di materiale fotografico, il recupero di materiale inerente quale manifesti, locandine, programmi, oggetti ed altre azioni analoghe);

2. Ricerca storica sui generi dei secoli passati (Commedia

musicale - Opera buffa - Opera comique - Operetta - Cafè chantant - Avanspettacolo - Varietà - Cabaret - Goliardia).

A tale riguardo l'Associazione potrà:

- organizzare momenti di formazione ed informazione tramite corsi, stages ed incontri aperti a tutti;
- organizzare eventi, spettacoli e festivals per promuovere la propria filosofia, la propria attività e la storia del genere;
- realizzare pamphlet divulgativi;
- realizzare e promuovere mostre, dibattiti e giornate di studio e di approfondimento;
- realizzare e produrre libri, dischi ed altri supporti atti a diffondere il materiale recuperato;
- coordinare la propria attività con quella di altri centri culturali che si occupano di settori più specifici.

L'Associazione si prefigge inoltre di:

- favorire il contatto tra gli artisti che si riconoscono nel genere;
- operare fattivamente per creare delle opportunità per i giovani che si avvicinano al mondo dello spettacolo e della scrittura;
- recuperare la storia del cabaret, eccellenza di Milano e della Lombardia;
- far vivere i territori ove il progetto potrà attecchire tramite il coinvolgimento di operatori locali;
- recuperare fondi per il miglior raggiungimento degli scopi statutari.

Art.4) Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- . stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui a breve o a medio e lungo termine, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualunque genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune, utili e necessarie;
- . stipulare convenzioni per l'eventuale affidamento a terzi di

parte delle proprie attività;

. partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione di finalità analoghe alle proprie;

. costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti e nell'osservanza delle vigenti disposizioni e del merchandising;

. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art.5) La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze

di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi associativi;

b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.7) L'esercizio finanziario ha inizio il primo (1°) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

I bilanci, corredati dalle relative relazioni accompagnatorie, debbono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'Associazione, su espressa richiesta, metterà a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse copie dei suoi bilanci.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Potranno altresì essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite relative ad esercizi precedenti.

ASSOCIATI

Art.8) Gli associati si dividono in "FONDATORI" ed "ORDINARI".

Sono associati "FONDATORI" coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa.

Sono associati "ORDINARI" tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, gli Enti Pubblici e Privati che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, riconoscendosi negli scopi dell'Associazione medesima ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo e la cui domanda verrà accettata dal Consiglio stesso.

Sono inoltre "AMICI SOSTENITORI" dell'Associazione, non entrando comunque a fare parte dell'Associazione stessa, le persone fisiche e giuridiche, gli enti o le istituzioni che condividendo le sue finalità, hanno contribuito o contribuiscono in maniera determinante con la loro opera ed il loro sostegno, anche economico, agli scopi dell'Associazione.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri.

Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo associativo nella misura che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non

possono ripetere i contributi da essi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti gli associati possono essere eletti alle cariche dell'Associazione; possono inoltre frequentare i locali dell'Associazione e partecipare concretamente alla vita associativa.

Gli associati persone giuridiche, enti od istituzioni, designano all'atto dell'adesione un loro rappresentante per i rapporti con l'Associazione.

Art.9) Per essere ammesso l'aspirante associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dichiarerà, oltre alle proprie generalità, di accettare i contenuti del presente statuto, di obbligarsi ad osservarne le disposizioni e di osservare altresì le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo rifiutasse l'iscrizione dovrà motivare la propria decisione per iscritto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e

le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

L'attività che gli associati presteranno in nome o a favore dell'Associazione sarà personale, spontanea e gratuita. Tali prestazioni non potranno essere retribuite in modo alcuno.

Art.10) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio stesso, qualora l'associato tenga o abbia tenuto comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione.

In ogni caso nelle ipotesi di esclusione l'Assemblea dovrà motivare la propria decisione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario
- il Revisore dei Conti.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.12) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è

costituita da tutti gli associati.

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purchè in

Art.13) L'Assemblea delibera sui rendiconti economico e finanziario consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'approvazione e sulle modifiche dei regolamenti interni, su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e su tutto

quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea elegge inoltre il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo ed il Segretario.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Art.14) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento del contributo associativo per l'anno in corso iscritti nel libro degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio Direttivo stesso.

Nessun associato in ogni caso può rappresentare più di due altri associati.

Art.15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori

eventualmente nominati.

L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; è pertanto necessario che:

. sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

. vengano indicati nella comunicazione di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere

esercizi e che scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di dimissioni o decesso di un suo membro, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art.18) Ove non provveda l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:

- . il Presidente
- . il Vice Presidente
- . il Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art.19) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario consuntivo, al bilancio preventivo ed

all'ammontare del contributo associativo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, a ciascun membro. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma, telefax o E-mail da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo può nominare Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, stabilendone le

relative mansioni.

Il Consiglio Direttivo può predisporre un regolamento interno per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea degli associati per la sua approvazione.

IL PRESIDENTE

Art.21) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

IL SEGRETARIO

Art.22) Il Segretario è il responsabile operativo dell'Associazione.

Egli in particolare:

. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative;

. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, agli atti del Presidente o del Vice Presidente.

Il Segretario redige e conserva i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

IL REVISORE DEI CONTI

Art.23) L'Assemblea nomina, scegliendolo fra persone esperte di amministrazione e contabilità, un Revisore dei Conti al quale è demandato il controllo sulla gestione dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigerà una relazione ai bilanci (consuntivo e preventivo), potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potrà altresì procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dei conti potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi e scade all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della sua nomina.

Il Revisore dei Conti è rieleggibile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.24) L'Associazione dovrà tenere presso la propria sede il libro degli associati che farà piena ed esclusiva prova della

qualifica di associato sia tra gli associati stessi sia nei confronti dei terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari ed ai Conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici.

L'Associazione dovrà tenere altresì il libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Anche questi libri faranno piena ed esclusiva prova di fronte ai terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari ed ai Conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici.

Art.25) Ogni modificazione del presente statuto dovrà essere adottata dall'Assemblea degli associati con delibera assunta con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile in precedenza indicata, verbalizzata per atto pubblico.

Ogni modifica statutaria dovrà essere riportata sull'apposito libro verbali delle Assemblee.

La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo e del legale rappresentante dell'Associazione dovranno risultare da verbale assembleare debitamente trascritto sull'apposito libro dei Verbali delle Assemblee. La regolare trascrizione della

delibera portante la nomina del Consiglio Direttivo e l'attribuzione della carica di Presidente e di Vice Presidente, farà piena ed esclusiva prova sia tra gli associati sia di fronte ai terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari ed ai Conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici.

Il Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, potrà validamente impegnare l'Associazione anche riguardo a qualsiasi iscrizione, trascrizione o annotamento nei Registri Immobiliari e nel Pubblico Registro Automobilistico con esonero dei Conservatori dei Registri suddetti da qualsiasi responsabilità in ordine alle trascrizioni a favore e contro l'Associazione ed alle iscrizioni o cancellazioni di ipoteche.

SCIoglimento

Art.26) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati stessi, come in precedenza indicato.

Deliberato lo scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina

di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

CONTROVERSIE

Art.27) Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione e/o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

L'Arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

NORMA DI CHIUSURA

Art.28) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto viene fatto espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle vigenti leggi in materia di enti di tipo associativo.